

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema.

È costituita l'Associazione denominata "Pubblica Assistenza CROCE BLU COSENZA organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "P.A. CROCE BLU COSENZA ODV") con sede in Cosenza Viale della Repubblica n. 221, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'emblema dell'Associazione è costituito da croce sanitaria blu cinta da 12 stelle a cinque punte del medesimo colore su sfondo giallo.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali e attività.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'Associazione è aconfessionale e apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

Per questa ragione i propri principi ispiratori sono quelli propri delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché del movimento del volontariato organizzato nella Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze alla quale aderisce.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione, ed ha ad oggetto l'assistenza sociale e socio-sanitaria, consistente:

- a) Interventi e prestazioni sanitarie;

	b) nell'organizzare di servizi di trasporto sanitario e di emergenza	
	urgenza;	
	c) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;	
	d) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;	
	e) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in	
	collaborazione con le strutture pubbliche;	
	f) Servizi di trasporto di sangue e organi;	
	g) Iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché	
	attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	h) Iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio	
	e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro,	
	nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con	
	organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;	
	i) Iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi	
	e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle	
	condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale	
	delle risorse naturali;	
	j) Attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,	
	incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse	
	generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso	
	la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;	
	k) Organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei	
	cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del	
	loro soddisfacimento;	

Art. 3 - Scopi associativi.

L'Associazione costituisce un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività.

Essa informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento sociale, civile e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare le attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, è utilizzato esclusivamente per lo

svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti purché accettati dal

consiglio direttivo;

d) da titoli pubblici e privati;

Art. 5 - Scritture Contabili e Bilancio

L'associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti

contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture

contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto

Gestionale e Relazione di Missione. Nella Relazione di Missione, oltre ad

illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le

modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta

il carattere secondario e strumentale delle attività da quelle di interesse

generale svolte ai sensi dell'art. 2 comma 5 dello statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori ad €

220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni

alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà

dell'Associazione rappresentare il Bilancio in forma semplificata con il solo

rendiconto per cassa. In tal caso, l'Associazione documenta il carattere

secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 comma 5

dello Statuto, con annotazione in calce al Rendiconto per Cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il Bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 6 Esercizio Finanziario ed Entrate

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio, verrà predisposto dal consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo ed entro il 31.01 il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da contributi da privati;
- c) da contributi dello Stato, di Enti Pubblici o Privati, finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- d) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- e) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- g) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- h) da attività di raccolta fondi;
- i) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;

	Il Consiglio Direttivo determina annualmente la quota di versamento minimo da	
	effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende	
	aderirvi.	
	L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di	
	esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli	
	aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli	
	originari. I versamenti al fondo associativo possono essere di qualsiasi	
	entità, fatto salvo il versamento iniziale, e sono comunque a fondo perduto.	
	In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione ne	
	in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi	
	luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di	
	versamento al fondo associativo.	
	Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non	
	crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne per	
	successione a titolo particolare, ne per successione a titolo universale.	
	Art. 9 - Distribuzione Utili e Avanzi di Gestione	
	È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto,	
	utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita	
	dell'organizzazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano	
	imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge,	
	statuto o regolamento, fanno parte della medesima struttura unitaria.	
	Art. 10 - Obblighi di Distribuzione degli Utili e degli Avanzi di Gestione	
	L'Associazione si obbliga ad impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per	
	la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente	
	connesse.	
	8	

Art. 11 - Soci

Possono essere Soci tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti che condividano gli scopi dell'Associazione.

Sono Soci tutte le persone fisiche o giuridiche la cui domanda di ammissione, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne Statuto e Regolamenti, verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei Soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda, può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette Soci. Se tale numero minimo di Soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale, l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del terzo settore.

Sono Soci volontari i Soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione. I minori di età, dai 14 ai 18 anni, possono essere ammessi quali Soci o Volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Non possono essere associati coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla "P.A. CROCE BLU COSENZA ODV", coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano con la stessa rapporti di contenuto patrimoniale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

È escluso, comunque, qualsiasi rimborso ai Soci in caso di recesso. I Soci che avranno presentato per iscritto le loro dimissioni oltre il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 12 - Adesione

L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e la modificazione dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e ciò allo scopo di garantire l'uniformità del rapporto associativo e l'effettività del medesimo.

Tutti i Soci di età inferiore ai 18 anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa godendo dei diritti statutari, eccetto quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

La qualità di Socio si perde per decesso, morosità, recesso, esclusione, decadenza.

Perdono la qualità di Socio per decadenza coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 11 sesto comma.

Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile mantenere il loro rapporto con l'Associazione.

Perdono la qualità di Socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non hanno proceduto al pagamento della quota associativa.

Perdono la qualità di Socio per recesso coloro i quali abbiano dato comunicazione di volere recedere dal rapporto associativo.

Il Socio sottoposto ai provvedimenti di decadenza o di esclusione, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di decadenza ed esclusione, il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di decadenza ed esclusione, sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Il provvedimento per morosità è esecutivo dal giorno della scadenza fissata per il termine di pagamento.

Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Art. 13 - Diritti dei Soci

I diritti dei Soci sono:

	e) Il Revisore Legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa	
	sul Terzo Settore a meno che le relative competenze non siano	
	attribuite al Collegio dei Revisori dei Conti formato a sensi dell'Art.	
	30 comma 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed	
	integrazioni;	
	f) Il Collegio dei Probiviri.	
	Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di	
	lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con	
	l'Associazione.	
	Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei Revisori dei Conti, in	
	possesso di cui all'Art. 2397 del Codice Civile e del Revisore legale, non	
	può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello	
	svolgimento della funzione.	
	Art. 16 - L'Assemblea	
	L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai Soci	
	dell'Associazione.	
	Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea, obbligano tutti i Soci,	
	anche assenti o dissenzienti.	
	L'Assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta l'anno entro il 30 aprile	
	per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per gli altri	
	adempimenti di propria competenza.	
	Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, ai fini di periodiche	
	verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti	
	iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.	

	Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno	
	o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci regolarmente iscritti	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua	
	competenza, nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo	
	dei Soci aventi diritto al voto.	
	Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale a cura del	
	Segretario e sotto la responsabilità del presidente della stessa; verbale da	
	trascrivere nell'apposito libro verbali dell'assemblea.	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è	
	presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda	
	convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda	
	convocazione, deve trascorrere almeno un'ora.	
	L'Assemblea straordinaria dei Soci, quando delibera sulle modifiche allo	
	Statuto o sulla variazione di Sede è validamente costituita, in prima	
	convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al	
	voto, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi	
	diritto al voto.	
	L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, non può avere luogo nello	
	stesso giorno fissato per la prima.	
	Art. 17 - Deliberazioni dell'Assemblea	
	L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo	
	del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando	
	la deliberazione riguarda le singole persone. Risultano approvate le	

	deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza Soci presenti con	
	il diritto al voto.	
	Nel caso di modifiche allo Statuto Sociale o di variazione della Sede,	
	risultano approvate le proposte che hanno ottenuto il voto favorevole dei tre	
	quarti dei Soci presenti con il diritto al voto.	
	Le deliberazione dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento	
	dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio, sono approvate con il	
	voto favorevole di tre quarti dei Soci con diritto di voto.	
	Qualora nel voto a scrutinio segreto, le proposte ottengano la parità dei	
	consensi, queste si intendono respinte.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano	
	la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti	
	disponibili, i più anziani di età.	
	Art. 18 - Convocazione Assemblea	
	L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso	
	da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi	
	di cui può disporre l'Associazione.	
	L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno,	
	la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e seconda	
	convocazione. È diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la	
	riunione.	
	L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui	
	l'Associazione ha sede.	
	Partecipano all'assemblea i Soci in regola con il versamento della quota	
	associativa e che siano iscritti almeno da tre mesi.	

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano posti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

È tuttavia facoltà del presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola.

Art. 19 - Intervento e Rappresentanza

Ciascun associato ha diritto ad un voto in Assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Art. 20 - Svolgimento Assemblea

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Art. 21 - Competenze dell'Assemblea

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

a- approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31/12 dell'anno precedente e quello preventivo;

b- approvare le note e relazione al bilancio del Consiglio Direttivo;

c- approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;

d- approvare le linee programmatiche dell'Associazione;

e- approvare e modificare i Regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;

	f- approvare e modificare il Regolamento generale dell'Associazione	
	uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;	
	g- eleggere il Consiglio Direttivo determinandone il numero dei	
	componenti scegliendoli fra gli aderenti all'Associazione;	
	h- nominare e revocare il Collegio dei Sindaci Revisori;	
	i- nominare e revocare il Consiglio dei Proviviri;	
	j- nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia	
	obbligatoria per legge;	
	k- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
	promuovere nei loro confronti le azioni relative;	
	l- deliberare sull'esclusione degli associati;	
	m- deliberare sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal	
	Consiglio Direttivo;	
	n- deliberare sull'istituzione di sezioni dell'Associazione;	
	o- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto	
	Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	I compiti dell'Assemblea straordinaria sono:	
	a- Deliberare sulle modifiche dello Statuto Sociale;	
	b- Deliberare sulla variazione della Sede Legale;	
	c- Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la	
	scissione dell'Associazione;	
	d- Deliberare sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'Art. 38	
	dello Statuto;	

e- Deliberare sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui

all'art. 2 dello Statuto.

Art. 22 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti. Spetta all'Assemblea determinare il numero prima di procedere all'elezione. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere Soci dell'Associazione.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico ANPAS e dall'Art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto, anche a mezzo di ausili telematici, da inviare a tutti i componenti almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, il luogo e la data della riunione, deve essere entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Competenze

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a- predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b- eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c- adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- d- deliberare la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e- aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione ai fini ed agli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo Statuto Nazionale ANPAS;
- f- assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- g- deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Soci secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Statuto;
- h- Adottare i provvedimenti sulla perdita della qualità di Socio;
- i- Accettare eventuali lasciti, legati e donazioni;.

Art. 24 - Quorum Costitutivi e Voto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni sulle singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole

della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del

Presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

I Consiglieri si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il Direttore Sanitario, quando non sia Consigliere eletto dall'Assemblea,

partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha

facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del Direttore Sanitario per disposizioni di legge

o attuative, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo

parere obbligatorio (e vincolante).

Art. 25 - Norme operative

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte

dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente che

sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di inadempimento, il

Segretario ed un Tesoriere. Può nominare inoltre, un Direttore Sanitario,

iscritto all'Ordine dei Medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti, o fra

soggetti diversi, anche non Soci. Può nominare altri Direttori con riferimento

a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del Segretario, del Tesoriere e del Direttore sanitario, sono

determinate nel Regolamento Generale dell'Associazione.

Art. 26 - Direzione Esecutiva

Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una Direzione

Esecutiva, composta da Presidente e Vice Presidente del Consiglio stesso,

Segretario, Tesoriere, del Direttore Sanitario, quando nominato, e dal

Direttore dei Servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare

le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della Direzione Esecutiva, sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la Direzione Esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 27 - Vacanza di Componenti e Decadenza degli Organi

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non si disponga di tale graduatoria, o che questa sia esaurita, si procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea, alla sua prima riunione.

La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del Consigliere nominato per cooptazione.

La vacanza comunque determinatasi della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Organo Controllo ove istituito e del Collegio dei Probiviri.

Nel caso di decadenza degli Organi Associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli Organi medesimi.

Art. 28 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, può stare in

giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione,

può nominare avvocati e procuratori per le liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti deliberati

dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi

rilasciando, ove occorra, quietanza liberatoria.

Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri

poteri al Vicepresidente o ad un altro componente del Consiglio Direttivo.

Art. 29 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e da due

supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere

scelti tra i non Soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo l'elezione, il Collegio dei Revisori dei Conti

elegge nel proprio seno il Presidente e stabilisce le modalità del suo

funzionamento.

Art. 30 - Competenze

Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la

regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa

dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo,

ed esprime il parere su quello preventivo, redigendo una relazione da

presentare all'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti opera anche quale organo di controllo, ai

sensi dell'Art. 30 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed

integrazioni, qualora la nomina di tale Organo sia per legge obbligatoria.

In quest'ultimo caso, il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere composto secondo le norme di legge vigenti.

Delle proprie riunioni, il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Revisore Legale dei Conti

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'Art. 31 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei Revisori dei Conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 32 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti anche tra non Soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Proviviri elegge nel proprio seno il Presidente.

Art. 33 - Competenze

Il Collegio dei Proviviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente Art. 12.

Delibera altresì sulle controversie tra Soci e Consiglio Direttivo e tra singole componenti del Consiglio e Consiglio stesso e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti. Delle proprie riunioni, il Collegio redige verbale da annotare su apposito libro.

Le decisioni del Collegio sono comunicate agli interessati a cura del
Presidente dell'Associazione.

Art. 34 - Libri Sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

a- Il registro dei volontari, nel quale iscrive i volontari che svolgono
attività in modo non occasionale;

b- Il libro degli associati;

c- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui
vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

d- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
e dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta
al Consiglio Direttivo, il quale rilascia il consenso entro trenta giorni
dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello
stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.

Art. 36 - Le sezioni

Qualora, per decisione dell'Assemblea, vengano costituite una o più sezioni,
le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di
funzionamento che siano inerenti e conformi ai criteri partecipativi di questo
Statuto.

Art. 37 - Regolamenti

1. Il Regolamento Generale:

a. Stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del
Consiglio Direttivo;

